



SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

PAOLA BISSI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Comuni e Unioni dei Comuni

Loro sedi

Inviata con pec

Oggetto: Legge Regionale 31 marzo 2003 – “disciplina delle attività di produzione organizzazione e vendita viaggi , soggiorni e servizi turistici” - Note esplicative

Con la presente, in riferimento alle attività previste dalla legge 4/2016, che tra le altre, ha assegnato le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio ai Comuni e Unioni dei Comuni, definite dalla legge 7/2003, ricordiamo in particolare l'attività prevista dall'art. 12 “elenco agenzie viaggi”.

Visto che negli ultimi anni, non ci sono pervenuti i dati dei comuni e unioni, di riferimento agli elenchi agenzie di viaggio di propria competenza territoriale, (la situazione emergenza covid ne è stata la motivazione principale), vi chiediamo la cortesia di inviarci gli elenchi aggiornati delle agenzie di viaggio di propria competenza, entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

A seguire, si chiede ai Comuni in indirizzo, di inviarci gli elenchi agenzie di viaggio aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 gennaio di ogni anno, al fine della pubblicazione annuale dell'elenco sul Bollettino regionale, come richiesto dalla legge 7/2003 art.12.

Si coglie l'occasione per ricordare e illustrare le altre seguenti funzioni (principali) disciplinate dalla legge 7/2003 “agenzie di viaggio” indicata in oggetto:

1. ***Procedura relativa alla denominazione (art. 5, comma 6, L.R. 7/2003 e succ.***

Viale Aldo Moro n. 38 Torre
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: comtur@regione.emilia-romagna.it
Pec: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	2412	460	70	20	1	4	2022		



mod.)

Il Comune/Unione di comuni accerta preventivamente, attraverso la banca dati presente nell'area riservata del sito <http://www.infotrav.it>, che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani. Per prassi consolidata, nell'effettuare tale verifica non devono essere prese in considerazione le parole "viaggio", "vacanze", "tour".

Conseguentemente il Comune provvede a prenotare sul sito sopra indicato la denominazione verificata e a comunicare al soggetto richiedente l'esito dell'istruttoria.

La denominazione richiesta e approvata non potrà essere utilizzata qualora, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunale relativa all'esito positivo dell'istruttoria inerente la denominazione, non sia presentata la documentazione per:

- l'apertura dell'agenzia di viaggio oppure
- il cambio di denominazione già posseduta.

2. Scia di apertura sede principale (art. 5, L.R. 7/2003 e succ. mod.)

"Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il Comune/Unione di comuni effettua un controllo successivo alla segnalazione di inizio attività, entro 60 giorni dalla Scia stessa, rivolto a verificare la presenza della **documentazione** prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 (es. polizza RC ex art. 14 della L.R. n. 7/2003) e la sussistenza dei **requisiti** dichiarati (**art. 8, L.R. 7/2003 e succ. mod**):

- requisiti **soggettivi** del titolare e del direttore tecnico (iscrizione al Registro Imprese dell'impresa, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'organo amministrativo/titolare di impresa individuale e del direttore tecnico, certificato della cancelleria fallimentare dell'organo amministrativo/titolare di impresa individuale e del direttore tecnico, comunicazione antimafia relativa all'impresa, requisiti **professionali** del direttore tecnico dichiarati *ex art. 10, L.R. 7/2003 e succ. mod*).

Il direttore tecnico al momento della presentazione della scia, deve essere in possesso di **certificazione attestante la propria abilitazione**, che può essere stata conseguita attraverso corso abilitante (con attestato regionale) o con riconoscimento titoli ai sensi art.10 Dl.gs 206/2007, effettuato o dalla

Provincia (fino al 2016) o dalla Regione.

- requisiti **oggettivi** dei locali dove l'agenzia avrà sede (titolo di utilizzo dei locali che devono avere destinazione d'uso ufficio C1 o A10, insegne visibili dell'attività e attrezzature tecnologiche adeguate all'attività da esercitare. Quest'ultimo (attrezzature tecnologiche) è l'unico requisito richiesto in caso di agenzie che operano esclusivamente in via telematica. Si precisa che sarebbe opportuno richiedere una bozza dell'insegna prima dell'installazione, al fine di poter verificarne la conformità rispetto alla denominazione autorizzata.

Dopo tale controllo è opportuno che l'ufficio competente esegua un **sopralluogo** presso la sede operativa dell'agenzia, atto a verificare l'installazione dell'insegna con la denominazione autorizzata, la disposizione dei locali e le attrezzature tecnologiche e predisporre un apposito verbale.

Il passo successivo consiste nell'accedere all'area riservata del sito web di INFOTRAV per chiudere la prenotazione della denominazione e aprire una nuova agenzia di viaggi inserendone i dati.

Infine il Comune dà tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell'apertura dell'agenzia di viaggio, e una volta all'anno, (entro 31 gennaio) deve comunicare l'intero elenco.

3. Scia di apertura di filiale (art. 6, L.R. 7/2003 e succ. mod.)

"Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale".

Come per l'apertura della sede principale, il Comune/Unione di comuni effettua un controllo successivo alla SCIA rivolto a verificare la presenza della **documentazione** prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 e la sussistenza dei **requisiti oggettivi** dei locali, sede della filiale (titolo di utilizzo dei locali, adeguata destinazione d'uso degli stessi (C1 o A10), insegne visibili dell'attività e attrezzature tecnologiche adeguate all'attività da esercitare).

Si precisa che:

- la denominazione dell'agenzia deve coincidere con quella già autorizzata per la sede principale;
- il soggetto giuridico che presenta la comunicazione di apertura di filiale deve coincidere con il titolare dell'agenzia di viaggio casa madre;
- il direttore tecnico dell'agenzia casa madre e della/e filiale/i è lo stesso soggetto.

Il Comune/Unione di comuni aggiorna il data base nazionale di INFOTRAV e dà tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dell'apertura della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo e al SUAP del Comune in cui ha sede l'agenzia casa madre in caso di filiali di agenzie con sede principale fuori Regione.

4. Scia di modifica di elementi sostanziali di agenzie/filiali già operanti, cessazione di attività o di filiale (art. 8, comma 2 L.R. n. 7/2003 e succ. mod.)

"Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA".

Come per l'apertura della sede principale/filiale, il Comune/Unione di comuni effettua un controllo successivo rivolto a verificare la presenza della **documentazione** prevista dalla Delibera di G.R. n. 1196 del 21/07/2014 e la sussistenza dei **requisiti soggettivi o oggettivi** che variano.

Il Comune aggiorna il data base nazionale di INFOTRAV e dà tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna delle modifiche intercorse.

5. Vigilanza sull'attività delle agenzie di viaggio

Il Comune/Unione di comuni:

- verifica ogni anno la documentazione comprovante la copertura assicurativa dell'attività di agenzia di viaggi, intesa come polizza assicurativa RC ai sensi dell'art.14 della legge 7/2003.
- Verifica garanzia assicurativa o bancaria (**fondo di garanzia privato**):
il fondo di garanzia privato, (diverso dalla polizza rc.) in sostituzione di quello nazionale, interviene in casi di insolvenza e fallimento della agenzia di viaggi ed è **obbligatorio** per tutte le agenzie di viaggio. (D.lgs n.62 del 21 maggio 2018, art.47 e seguenti).
- verifica i programmi di viaggio che le agenzie devono trasmettere in bozza al Comune competente per territorio ai sensi *dell'art. 15 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod.*. Unitamente al programma di viaggio le agenzie devono allegare le condizioni generali di contratto, di cui va verificata la conformità alla normativa vigente. Il Comune deve comunicare eventuali rilievi all'agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune, la diffusione può essere effettuata;
- dispone la sospensione dell'attività di agenzie di viaggio e filiali e/o il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi previsti *dall'art. 22 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod.*. Inoltre applica le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti *dall'art. 23 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod.*.

6. Controllo su Enti, comitati e Associazioni senza scopo di lucro

Il Comune/Unione di comuni verifica i **programmi di viaggio** che le Associazioni senza scopo di lucro possono organizzare ai sensi **degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod..**

Precisiamo che la Regione equipara gli istituti scolastici alle associazioni citate nell'art. 19, prevedendo dunque che le scuole rispettino quanto in esso è previsto. Nel caso in cui l'istituto scolastico organizzi viaggi di durata superiore a cinque giorni, è necessario che si affidi all'intermediazione di un'Agenzia di viaggi.

Con una circolare del 2010 la Regione ha esplicitato che, nel caso in cui le “uscite” sul territorio organizzate dall'istituto scolastico:

- siano di durata non superiore ad un giorno;
- si svolgano in prossimità dell'istituto scolastico di appartenenza (ossia entro la Regione E-R);
- siano motivabili come lezioni di studio fuori sede ed attinenti al programma di studio, esse non rientrano nelle “attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale” di cui all'art. 19 della L.R. n. 7/2003, e quindi non devono essere comunicate al Comune/Unione dei Comuni.

Riepilogando, devono essere comunicate all'Ente competente, ai sensi **dell'art. 19 della L.R. n. 7/2003 e succ. mod.**, i viaggi che non rientrano nella definizione di “uscite” di cui sopra e che non sono organizzati da un'agenzia di viaggio.

Si precisa comunque, che non si applica l'art. 19 della L.R. 7/2003 in tutti i casi in cui l'organizzazione sia affidata ad un'agenzia di viaggi: in tal caso non è previsto alcun limite ed in particolare le giornate di viaggio non devono rispondere al requisito di massimo 5 giornate per viaggio e non devono essere ricomprese nel computo dei 50 giorni annui per istituto.

Il Comune/Unione di comuni verifica inoltre le segnalazioni di presunte **attività abusive/irregolarità** ed adotta i conseguenti atti amministrativi e sanzionatori, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 23, L.R. 7/2003 e succ. mod..**

7. Tenuta elenco agenzie di viaggio (art. 12 L.R. n. 7/2003 e succ. mod.)

Il Comune/Unione di comuni deve tenere ed aggiornare l'elenco delle agenzie di viaggio presenti sul territorio.

Per eventuali informazioni, circa le disposizioni contenute nella circolare stessa, potete contattare la referente regionale per le agenzie di viaggio Loretta Legnani – loretta.legnani@regione.emilia-romagna.it,
telefono: 051 5273358.

Dott.ssa Paola Bissi

Firmato digitalmente